

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9073 Anno 2021

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: PANDOLFI CATELLO

Data pubblicazione: 01/04/2021

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 22185/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12

Ricorrente


Contro

31/10
2020
Tecnobi s.r.l

Intimata

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 9/28/13 depositata il 19/02/2013.

Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 22/10/2020



Rilevato che:

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR per la Lombardia n.9/28/13 depositata il 19 febbraio 2013.

La vicenda tare origina dalla notifica alla società Tecnobi s.r.l. dell'avviso di accertamento T9V030A601408/2010, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione la somma di euro 75.000,00. L'accertamento derivava dalla verifica sul modello Unico dalla società presentato per l'anno 2006.

In particolare, l'Ufficio di Pavia dell'A. d. E., in base ai dati emersi da un questionario chiesto alla contribuente, rilevava che la stessa negli anni 2003/2005, aveva avuto l'incarico, su commissione del Comune di Belgioso, di ultimare un edificio destinato a caserma dell'Arma dei Carabinieri, su terreno ceduto a titolo gratuito dallo stesso comune. Per la realizzazione dell'opera la "Tecnobi" aveva affidato l'appalto all'Impresa Pacchiarotti. Tale è lo sfondo della vicenda in cui si inserisce l'oggetto del presente giudizio, limitato alla sola ritenuta indeducibilità di costi di "consulenze organizzative", finalizzate all'indagine che la Tecnobi s.r.l. aveva affidato per la ricognizione della ditta a cui affidare l'appalto, poi individuata, come detto, nell'Impresa Pacchiarotti e (si legge nella sentenza impugnata) per la ricerca di un istituto di credito per la concessione di un finanziamento a condizioni favorevoli. Costi oggetto di due fatture, emesse dalla ditta "Meta Comunicazioni", per l'importo di euro 75.000.


Al riguardo, l'Ufficio, rilevata la genericità sulla causale della spesa esposta nelle fatture, considerava indeducibile l'importo e riteneva di dover recuperarlo a tassazione, per contrasto con l'art. 109 TUIR.

La società opponeva la pretesa e la CTP accoglieva il ricorso della contribuente. Né esito diverso aveva il successivo appello dell'Ufficio, che ha qui impugnato la suindicata decisione del giudice regionale, deducendo un solo motivo, con riferimento all'art. 360 primo comma n.3 cod.proc.civ., per violazione dell'art. 109 comma 5 d.P.R. 917 del 1986; dell'art. 2697 c.c. e dell'art.7 D.Lgs 546 del 1992.

Non ha resistito l'intimata società Tecnobi s.r.l.

Considerato che:

In base alle risultanze, il Collegio ritiene fondato il motivo d'appello.



E' infatti giurisprudenza costante di questa Corte, cui va dato ulteriore corso, che <<In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi>>(Sez. 5 - , 17/01/2020, n.902).

Al profilo relativo alla nozione di inerenza, va poi aggiunto l'esigenza della adeguatezza descrittiva della prestazione fatturata, per documentarne e giustificarne la deducibilità.

A tal riguardo è stato più volte affermato che << In tema di IVA, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE..>> (Sez. 5 - , 14/11/2018, n. 29290)


Ora, l'Ufficio evidenziava la genericità della causale delle fatture 16 bis e n.36 emesse dalla ditta individuale "Meta Comunicazioni" di Mauro Biscaldi, per l'importo che l'Amministrazione intende recuperare ed ha contestato gli elementi in base ai quali la CTR ha ritenuto, invece, provata l'inerenza.

Dalla sentenza impugnata risulta che la stessa Commissione abbia dato rilievo alla circostanza che per la prestazione della "Meta Comunicazioni" era stato sottoscritto un contratto, pur se non registrato, ed erano stati emessi assegni bancari.

L'Agenzia ritiene, per contro, che tali elementi non fossero sufficienti e che la CTR nel ritenerli idonei ai fini della deducibilità del costo, non si era conformato ai principi giurisprudenziali che presiedono all'interpretazione dell'art.109 TUIR, con ciò violandolo.

Invero, la documentazione suindicata, e la scarna motivazione, non consentono di stabilire, nel dettaglio, né in cosa sia consistita l'onerosa prestazione, in termini di impegno e di durata, né quali parametri erano stati prefissati per determinare il cospicuo compenso. Non risulta, infatti, che all'atto di percepirlo sia stata presentata dalla ditta incaricata alcuna relazione riassuntiva e descrittiva dell'attività svolta, dell'arco di tempo in cui si colloca, delle risorse umane ed economiche impegnate, dei soggetti contattati: l'unico contatto desumibile dagli atti è quello con l'impresa Pacchiarotti.

Prestazione, quella in esame, la cui coerenza con l'attività affidata alla committente, nella vicenda in esame, deve essere valutata anche in rapporto alla natura dell'incarico conferito dal Comune di Belgioioso alla "Tecnobì srl". Ciò è quello in vista



della realizzazione di un edificio a destinazione vincolata di caserma dell'Arma dei Carabinieri e, quindi, non destinato al mercato.

In ogni caso, la sola prova della contabilizzazione del costo, in presenza di fatture dalla generica descrizione della prestazione resa, non immediatamente correlabile all'attività della contribuente, non consente *ex se* di valutare compatibilità, coerenza e correlazione tra il costo e l'attività della committente, svolta nella specifica vicenda in esame.

Tanto premesso, il Giudice regionale, nel ritenere provata l'inerenza del costo, non si è attenuto alla richiamata giurisprudenza di questa Corte nell'esigere dal contribuente la prova sul rapporto funzionale tra il costo sostenuto e il suo potenziale apporto alla produzione del reddito. Né la CTR ha preteso che la prova documentale della prestazione, di cui il contribuente è onerato, possedesse un livello di specificità sufficiente a rendere chiare entità, natura e data della prestazione.

Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame in base ai principi richiamati in motivazione e per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per il riesame nei termini indicati in motivazione ed anche per la determinazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020

Il presidente